

REGOLAMENTO (CEE) N. 910/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1988

che fissa, per il 1988, i contingenti che devono essere aperti dalla Spagna per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili alle importazioni in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 77 dell'atto di adesione prevede che la Spagna può applicare sino al 31 dicembre 1995 restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dai paesi terzi; che tali restrizioni concerno i prodotti del settore vitivinicolo soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi; che il funzionamento del sistema è stato snellito dal regolamento (CEE) n. 53/88 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce talune modalità

particolari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo, senza tuttavia modificare sensibilmente i quantitativi previsti dal sistema dei contingenti; che occorre pertanto fissare i contingenti per il 1988 tenendo conto dei contingenti del 1987 e degli scambi constatati; che sembra adeguato aumentarli del 10 % rispetto al contingente fissato dal regolamento (CEE) n. 35/87 della Commissione⁽⁴⁾ per il 1987;

considerando che è opportuno prevedere che siano comunicati alla Commissione i dati relativi alle importazioni in Spagna dei suddetti prodotti nell'ambito dei contingenti fissati e alle misure adottate da questo Stato membro per l'applicazione dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti che la Spagna deve aprire per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 per alcuni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dai paesi terzi sono fissati come segue:

(in bl)

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1988
2009 60	Succhi di uva (compresi i mosti di uva)	} 42 500
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti da alcole, ad eccezione dei vini cui può essere attribuita la qualifica v.q.p.r.d. (compresi i v.q.p.r.d. spumanti e i v.q.p.r.d. liquorosi); mosti di uve diversi da quelli di cui alla voce NC 2009	

Articolo 2

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure da esse adottate in virtù dell'articolo 1.

Ogni sei mesi esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi importati in questo periodo.

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 6 dell'8. 1. 1987, pag. 16.